

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Proroga al 31 dicembre 1909 del termine fissato dalla legge 30 giugno 1908, n. 303, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga al 31 dicembre 1909 del termine fissato dalla legge 30 giugno 1908, n. 303, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali.

Si dia lettura del disegno di legge.

CAMERINI, segretario, legge: (V. Stampato n. 210-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

L'onorevole Rubini ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera fa voto che il Governo studi l'uso industriale e la posizione in tariffa doganale della giobertite torrefatta o magnesite impura, impiegata nella costruzione e rifacimento dei forni per la produzione dei lingotti di acciaio dolce e ferro omogeneo, al fine di conservarle, colle cautele che fossero attualmente necessari, la franchigia doganale di cui, in linea di fatto e per assimilazione, ebbe a fruire sino agli ultimi tempi; e lo facoltizza a introdurre le modificazioni necessarie nella tariffa doganale e nel nomenclatore, previo parere favorevole del collegio dei periti, mediante decreto reale, da convertire, ove occorra, in legge ».

ABIGNENTE, della Commissione. Onorevole Presidente, debbo avvertire che la Commissione e il Governo accettano l'ordine del giorno dell'onorevole Rubini.

LACAVA, ministro delle finanze. Sì, lo accettiamo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, ponga a partito quest'ordine del giorno.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« Il termine fissato dalla legge 30 giugno 1908, n. 303, per la proroga dell'applicazione

provvisoria delle disposizioni contenute nella legge 15 luglio 1906, n. 353, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1909.

« La presente legge cesserà di avere effetto anche anteriormente al 31 dicembre 1909, col giorno in cui avesse applicazione come legge dello Stato il disegno di legge n. 191 presentato alla Camera dei deputati il 14 giugno 1909 ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Proroga della durata delle Società cooperative.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga della durata delle Società cooperative.

Onorevole ministro delle finanze, su quale testo deve aprirsi la discussione?

LACAVA, ministro delle finanze. Sul testo concordato tra Governo e Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dia lettura del disegno di legge.

CAMERINI, segretario, legge: (V. Stampato n. 161-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

(Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« Le Società cooperative in forma anonima, legalmente costituite prima della promulgazione della presente legge, si presumono tacitamente prorogate per un periodo di tempo eguale a quello originariamente stabilito, qualora la proroga stessa non sia esplicitamente esclusa dagli statuti.

« Le assemblee dei soci hanno sempre facoltà di deliberare lo scioglimento delle società nelle forme e con le maggioranze stabilite nei rispettivi statuti.

« I soci i quali, al termine della durata statutaria della società, non intendano di continuare a farne parte, hanno diritto di recedere, a norma di legge, entro quindici giorni da quello in cui si compie la durata predetta ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà in altra seduta alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.